

Marzo 2018

### In questo numero

- 1 Re invio Modello EAS
- 1 Pubblicazione Contributi
- 2 Potere di rappresentanza
- 2 Ineleggibilità e decadenza
- 3 Speciale – Modifiche Statutarie
- 4 Sponsorizzazioni irrilevanti
- 4 Registro CONI 2018
- 4 Prossime scadenze

---

*Obbligo di  
pubblicazione  
rimandato al 2019*

---

## Modello EAS – Invio aggiornamenti

Come scritto nell'articolo del mese scorso entro fine marzo si deve inviare un nuovo Modello EAS per comunicare le variazioni che hanno avuto luogo nel corso del 2017 rispetto al Modello EAS che avevate inviato gli anni precedenti.

Se varia il presidente, la sede o il nome dell'associazione non si usa l'EAS, ma si comunica la variazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni usando il Modello AA5/6 o AA7/10.

Con il nuovo EAS dovete comunicare *variazioni "qualitative e non quantitative."*

Ciò significa ad esempio che se avete dichiarato che i vostri soci sono fino a 20 ma nel 2017 sono diventati 100, non dovete comunicare nulla, lo stesso vale se avete dichiarato che le erogazioni liberali ammontavano a 2.000€ ma nel 2017 ne avete percepiti 10.000€. Occorre invece comunicare, ad esempio, se prima non incassavate erogazioni liberali ed ora invece ne percepite, oppure se non avevate la P.IVA ed ora l'avete aperta e così via. Restiamo a disposizione per chiarimenti specifici.

## Rinvio Obbligo Pubblicazione Contributi

Il 28 febbraio scorso scadeva il termine per pubblicare sul sito internet i contributi pubblici ed i vantaggi economici percepiti nel corso dell'anno da parte di associazioni, fondazioni e così via per importi pari o superiori ai 10.000€, come disciplinato dai commi 125 – 129 dell'articolo 1 Legge 124/2017.

Con un tempismo eccezionale, tre giorni prima della scadenza, quando ormai la stragrande maggioranza degli enti si era organizzata per soddisfare il dettato normativo, il Ministero del lavoro ha diramato la nota 34 del 2018 con la quale veniva interpretato l'obbligo come avente decorrenza non dal febbraio 2018, ma dal febbraio 2019.

Il Ministero si preoccupa però di precisare che tale norma *"necessita di ulteriori esplicitazioni, atte a chiarire l'esatto contenuto dell'obbligo di pubblicità e delle relative modalità di adempimento."*

Morale: come ormai sempre più spesso accade chi si mette in regola per tempo alla fine deve fare i conti con rinvii o modifiche non previste.

## Il potere di rappresentanza per gli amministratori del Terzo Settore

Fino a prima della Riforma per i terzi era impossibile verificare i poteri di rappresentanza in capo agli amministratori degli enti.

In relazione a tale situazione si era affermata in giurisprudenza il c.d. "Principio di apparenza" in base a cui il convincimento, da parte del terzo, di interagire col soggetto legittimato a rappresentare l'associazione era considerato un presupposto valido per poter stipulare atti e contratti con validità legale.

Tali problemi dovrebbero trovare soluzione con la Riforma in quanto essa prevede l'obbligo in capo agli amministratori degli enti di trascrivere le generalità ed i relativi poteri nel nuovo (e non ancora operativo) Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Inoltre l'articolo 26 afferma che "si dispone che nelle associazioni del Terzo Settore il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."

Di conseguenza si supera il dettato dell'art 38 C.C. che stabilisce che la responsabilità non è collegata alla rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.

## Cause di ineleggibilità e decadenza

L'articolo 26 del Decreto 117/2017 impone diversi obblighi alle associazioni che rientreranno nella Riforma, ossia amministratori più trasparenti con compiti specifici e nomine basate sulle stesse regole delle SPA.

Per quanto riguarda le nomine si applicheranno le disposizioni dell'articolo 2382 del Codice Civile che prevede precise cause di ineleggibilità e decadenza per gli amministratori.

Questa norma vieta l'eleggibilità di interdetti, inabilitati e falliti o di chi è condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici anche solo temporanea.

Estendendo l'applicazione della norma valida per le SPA a tutti gli ETS questa previsione diventa ora applicabile a tutti gli enti senza la possibilità di escluderne l'applicazione con eventuali regolamenti interni o previsioni statutarie ad hoc.

Se la causa di ineleggibilità emerge dopo l'assunzione della carica amministrativa, questa si trasforma in una causa di decadenza con cessazione automatica ed immediata dalla carica di amministratore.

Sarà quindi cura dell'eventuale organo di controllo e di tutto il Direttivo di vigilare affinché non vi siano persone in tale situazione con incarichi direttivi, nel qual caso occorre convocare con tempestività l'assemblea dei soci per procedere con nuove elezioni sostituendo i soggetti decaduti.

---

*I Compensi Sportivi sono quindi soggetti a cedolino paga?*

---

---

*Cause di decadenza delle SPA estese agli ETS*

---

## Speciale – Modifiche Statutarie entro il 3 febbraio 2019

Entro il 3 febbraio 2019 tutte le associazioni sono tenute a decidere se entrare nel Terzo Settore accettando di conseguenza pregi e difetti della Riforma; solo le ASD possono continuare ad operare senza modifiche salvo che non abbiano anche il riconoscimento di APS.

ODV, APS, Cooperative, Mutue assistenza e così via sono obbligate ad adeguare il proprio statuto in relazione alla tipologia associativa a cui si deciderà di aderire.

Le modifiche allo Statuto, per espressa previsione dell'art. 101 comma 2 del Decreto, potranno essere apportate con una semplice assemblea ordinaria dei soci, senza quindi le maggioranze delle assemblee straordinarie.


Ricordiamo inoltre che l'articolo 82 prevede che l'adeguamento dello Statuto sarà esente imposta di registro, ma non dall'imposta di bollo.

Occorrerà quindi convocare l'assemblea ordinaria dei soci per decidere prima di tutto se proseguire quale soggetto che adotta la Riforma oppure se preferisce restarne al di fuori con tutte le elevate limitazioni che comporterà non essere un ETS. Ricordiamo che alcuni enti, come le associazioni culturali, possono non aderire alla Riforma, ma vedranno estremamente ridotte le agevolazioni previste, mentre altre associazioni come le APS sono obbligate ad adottare il nuovo Codice.

Una volta scelto se proseguire come ODV, APS o ETS, potendo quindi utilizzare questo acronimo, occorrerà procedere con le modifiche che riguarderanno principalmente:

- denominazione sociale dell'ente ed inserimento acronimo
- finalità e scelta dell'attività in base all'elenco dell'art. 5
- nomina del Direttivo se il precedente presenta condizioni di ineleggibilità come indicato nel precedente articolo
- previsione di nomina del collegio sindacale o sindaco unico o revisore
- requisiti degli associati e procedura per loro ammissione

Le modifiche sono molte, il tempo a disposizione non così lungo come sembra. Vi invitiamo quindi a valutare le modifiche per tempo in quanto le scelte da operare saranno decisive per l'assetto degli anni futuri del vostro ente.



## Sponsorizzazioni irrilevanti negli ETS per la sfera commerciale

Il Codice di Riforma del Terzo Settore prevede che se un ETS, nel corso dell'anno, abbia proventi da attività commerciale matematicamente superiori agli incassi istituzionali esso perda la natura fiscale di ente non profit pur restando giuridicamente un ETS.

Nel calcolo da effettuare per verificare il superamento della soglia di commercialità la normativa esclude i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, pur con i limiti che verranno stabiliti da un Decreto a cui fa riferimento l'articolo 6 della Riforma.

Si assisterà quindi ad una svolta rispetto alla situazione attuale, distinguendo gli incassi commerciali dagli incassi per sponsorizzazione.

Conseguentemente sarà frequente trovare ETS con proventi per sponsorizzazione di molto superiori a quelli istituzionali ma non correrà il rischio di perdere la qualifica fiscale di ente non commerciale.

Attendiamo quindi il Decreto che stabilisca le soglie per attività di cui all'art 6 relativo alle c.d. "attività diverse" rispetto alle "attività di interesse generale" che devono essere perseguite in prevalenza dagli ETS.

## Delibera CONI compensi sportivi

Il 12 marzo è finalmente giunto, per chi non lo sapesse era il giorno il cui era stato indetta la 1072ª riunione della Giunta Nazionale del CONI che avrebbe dovuto stabilire con un provvedimento quali figure operanti nell'ambito sportivo sarebbero state legittimate a percepire i c.d. Compensi Sportivi esenti fino a 10.000€.

La Giunta ha approvato i verbali delle precedenti riunioni, si sono affrontati temi di giustizia sportiva, è stata ascoltata la relazione del Capo Missione ai Giochi Olimpici Invernali... ma della delibera tanto attesa nessuna traccia, si continua quindi senza certezze e senza una posizione fiscale definita.

L'atteggiamento più prudentiale potrebbe quindi essere quello di iniziare ad applicare per gli istruttori la nuova normativa prevista dalla Legge.

## Prossime scadenze

<b>Registro Iva minori - RegISTRAZIONI</b>	15 marzo
<b>Invio Modello EAS</b>	31 marzo
<b>Certificazione Unica – Consegna</b>	31 marzo

FEBBRAIO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

MARZO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

APRILE 2018						
l	m	m	g	v	s	d
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						